

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012
— Commissione europea/Électricité de France (EDF),
Repubblica francese, Iberdrola, SA

(Causa C-124/10 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Rinuncia ad un credito fiscale — Esenzione dall'imposta sulle società — Aumento del capitale sociale — Condotta dello Stato quale investitore privato accorto in un'economia di mercato — Criteri che consentono di distinguere lo Stato agente quale azionista dallo Stato esercente le proprie prerogative di potere pubblico — Definizione di investitore privato di riferimento — Principio della parità di trattamento — Onere della prova)

(2012/C 217/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Électricité de France (EDF) (rappresentante: M. Debroux, avvocato), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti), Iberdrola, SA (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, avvocati)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: X. Lewis e B. Alterskjær, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del 15 dicembre 2009 con la quale il Tribunale (Terza Sezione) ha annullato gli articoli 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, relativa a misure di aiuto in favore della EDF e del settore delle industrie dell'elettricità e del gas (C 68/2002, N 504/2003 e C 25/2003) — Aiuto concesso sotto forma di esonero fiscale selettivo collegato a un aumento del capitale sociale in occasione di una ricapitalizzazione dell'impresa — Comportamento dello Stato come un investitore privato avveduto in economia di mercato

— Criteri di distinzione tra lo Stato azionista e lo Stato nell'esercizio delle sue prerogative di pubblico potere — Principio di parità di trattamento fiscale

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) L'Autorità di vigilanza EFTA, la Repubblica francese e la Iberdrola SA sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd
Najwyższy — Polonia) — Procedimento penale a carico
di Łukasz Marcin Bonda

(Causa C-489/10) ⁽¹⁾

[Politica agricola comune — Regime di pagamento unico per superficie — Regolamento (CE) n. 1973/2004 — Articolo 138, paragrafo 1 — Esclusione dall'aiuto nel caso di inesatta dichiarazione quanto all'estensione della superficie — Natura amministrativa o penale di tale sanzione — Divieto di cumulo delle sanzioni penali — Principio del ne bis in idem]

(2012/C 217/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Imputato nella causa principale

Łukasz Marcin Bonda

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345, pag. 1) — Pagamento unico per superficie — Esclusione dal beneficio dell'aiuto in caso di inesattezza della superficie dichiarata — Carattere amministrativo o penale di tale sanzione

Dispositivo

L'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, deve essere interpretato nel senso che le misure previste nel secondo e nel terzo comma di tale disposizione, consistenti nell'escludere un agricoltore dal beneficio dell'aiuto per l'anno a titolo del quale ha presentato una falsa dichiarazione quanto alla superficie ammissibile e nel ridurre l'aiuto cui potrebbe avere diritto a titolo dei tre anni civili successivi per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, non costituiscono sanzioni di natura penale.

(¹) GU C 13 del 15.1.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso dalla Insinööritoimisto InsTiimi Oy

(Causa C-615/10) (¹)

[Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici nel settore della difesa — Articolo 10 — Articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE — Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro — Commercio di armi, munizioni e materiale bellico — Prodotto acquistato da un'amministrazione aggiudicatrice a fini specificamente militari — Esistenza, quanto a tale prodotto, di una possibilità di utilizzo civile largamente simile — Piattaforma girevole («tiltable turntable») per misurazioni elettromagnetiche — Assenza di gara secondo le procedure previste dalla direttiva 2004/18]

(2012/C 217/04)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Insinööritoimisto InsTiimi Oy,

con l'intervento di: Puolustusvoimat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), e dell'articolo 346 TFUE — Elenco di armi, munizioni e materiale bellico adottato con la decisione n. 255/58 del Consiglio, del 15 aprile 1958 — Ambito di applicazione della direttiva — Materiale destinato a fini essenzialmente militari — Sistema di piattaforme girevoli destinate ad effettuare misurazioni elettromagnetiche

Dispositivo

L'articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l'articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE, deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro ad esentare dalle procedure previste da detta direttiva un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa per l'acquisto di materiale che, sebbene destinato a fini specificamente militari, presenta altresì possibilità di applicazioni civili largamente simili, unicamente quando tale materiale, per le proprie caratteristiche, può essere considerato come specialmente progettato e sviluppato, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per i suddetti fini. Questo aspetto deve essere verificato dal giudice del rinvio.

(¹) GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Anton Vinkov/Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost

(Causa C-27/11) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Mancato riconoscimento, nella normativa nazionale, del diritto al ricorso giurisdizionale avverso le decisioni che infliggono una sanzione pecuniaria nonché la decurtazione di punti dalla patente per talune infrazioni alle norme della circolazione stradale — Situazione puramente interna — Irricevibilità della domanda)

(2012/C 217/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad